



"IL TIGLIO"

*Organizzazione di Volontariato
Orcenico Sup.
- Zoppola -*

- STATUTO -
nel rispetto al
D. Lgs 117/17

- ATTO COSTITUTIVO -

Orcenico Superiore, 30 Agosto 2020



Esente da imposta di bollo e di registro

Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/17

allegato 1 all'atto rogato a
Pondione il 19 al
n° 2580 con
liquidità esente di cui
per imposta di 19



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "IL TIGLIO"

ART.1 - COSTITUZIONE

E' costituita, in rispetto al D.Lgs 117/17 e seguenti modifiche, l'associazione non riconosciuta denominata "Il Tiglio – Organizzazione di Volontariato" di Orcenico Superiore, di seguito detta OdV, con sede in Piazza Cavour, ad Orcenico Superiore (comune di Zoppola, PN).

Riunisce in OdV tutte le persone fisiche (associati) che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza, mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali della località, favorendo il miglioramento della qualità della vita dei suoi residenti.

L'OdV, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro. I suoi Soci operano a favore della medesima in forma volontaria secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e gratuità delle cariche, e della trasparenza dei bilanci. La possibilità di associarsi è consentita a tutti i richiedenti, e ad altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

L'associazione è apolitica ed apartitica.

ART.2 – FINALITA'

L'OdV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tali attività di interesse generale sono riconducibili a quelle indicate all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, come di seguito riportato:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;



- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-naturalistico-monumentale ed ambientale;
- Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o d'altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti.
- Sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
- Curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
- Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, realizzazione di spazi destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio);
- Aprire e gestire circoli per Soci, organizzare tradizionali manifestazioni (Sagra dei Gamberi), ecc.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART.3 - ORGANI

Sono organi dell'OdV:

- L'Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo

ART.4 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati all'OdV iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

ART.5 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'OdV, viene nominato dall'Assemblea degli associati ed è composto da nove membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle OdV associate).

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Fissare le norme per il funzionamento dell'OdV;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- Eleggere il Presidente;
- Nominare il Segretario;
- Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti. La deliberazione di ammissione è comunicata agli interessati ed annotata nel libro degli associati. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivarla e comunicarla agli interessati entro sessanta giorni;
- Nominare nella prima seduta il Vice Presidente;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.6 – PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo interno a maggioranza dei voti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.



Il Presidente rappresenta legalmente l'OdV nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART.7 – SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- Provvede al disbrigo della corrispondenza;
- E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'OdV nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART.8 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.9 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, tramite richiesta scritta formulata all'organo competente.

ART.10 – BILANCIO

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART.11 – ASSOCIATI

Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta, e la cui domanda di ammissione è accolta dal del Consiglio Direttivo.

La possibilità di associarsi è consentita a tutti i richiedenti, e ad altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle OdV.

Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

La deliberazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

- a) L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato entro 60 giorni.
- b) Pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione: deve poter essere richiesta, da parte di chi ha proposto la domanda, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, all'Assemblea o ad altro Organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- Dimissioni volontarie;
- Per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- Per morte;
- Per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e sono considerati volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.12 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea, e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi per presa di visione diretta presso la sede dell'associazione, presentando dovuta richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART.13 – QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.



Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'OdV. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART.14 – RISORSE ECONOMICHE

L'OdV trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative e contributi degli associati;
- Contributi dei privati;
- Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Attività di raccolta fondi;
- Rendite di beni mobili o immobili prevenuti all'OdV a qualunque titolo;
- Tutte le manifestazioni che sono promosse nell'arco dell'anno, al netto di spese e dalle riserve;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Segretario.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.15 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli associati all'organizzazione.

ART.16 – SCIoglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno 4/5 dei soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti.

Nei termini previsti dall'art. 9 del D.Lgs 117/17, in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.17 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Approvato dall'Assemblea degli Associati riunitisi ad Orcenico Superiore di Zoppola (PN) in data 30 Agosto 2020



Atto costitutivo dell'Associazione "IL TIGLIO"

L'anno 1990 (millenovecentonovanta) il giorno 2
(due) del mese di febbraio, nel comune di Zoppola
frazione Orcenico Superiore, presso la sala parroc-
chiale, alle ore 20,30 si sono riuniti in assemblea
aperta a tutta la popolazione i Signori:

MILANI GIORGIO via Casarsa 63, Orcenico Superiore

BAGNARIOL FRANCESCO via Battiferro 8, Orcenico Sup.

DEL RIZZO EZIO Piazza Cavour, 7 Orcenico Sup.

MARIUTTI GIORGIO via molino 1 Orcenico Superiore

PASUTTI ENRICO via Casarsa, 84 Orcenico Superiore

MUSSIO ROBERTO via Casarsa, 47 Orcenico Superiore

PASUTTI PIERANGELO via Casarsa, 82 Orcenico Sup.

TOLFO OSCAR via Battiferro, 22 Orcenico Superiore

QUATRALE ANTONIO via Revis 1, Orcenico Superiore

MUSSIO DAVIDE via S. Lorenzo 51, Orcenico Superiore

NONIS ANNAMARIA Via Tiepolo 3, Orcenico Superiore

ZILLI MARIANGELA piazza Cavour 5, Orcenico Sup.

MUSSIO CATERINA via Casarsa 56, Orcenico Superiore

ZOBELE LUCIA via Casarsa 42, Orcenico Superiore

MILANI SILVANA via Casarsa 8, Orcenico Superiore

FABBRO SONIA Via Casarsa 43, Orcenico Superiore

COLUSSI NADIA via Viuzze 2, Orcenico Superiore

DEL RIZZO LUIGINO via Saverio 5, Orcenico Sup.

FABBRO LORETTA via Casarsa 43, Orcenico Superiore



MUSSIO VITTORIO via Casarsa 37, Orcenico Superiore

L'ASSEMBLEA

PREMESSO

CHE svolge attività ricreativa-culturale da diversi
anni nell'ambito del paese,

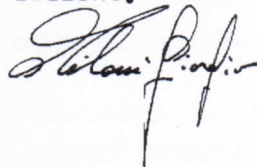
DELIBERA

DI costituire l'Associazione , con sede in Orcenico
Superiore - Piazza Cavour , denominata "IL TIGLIO".

FINALITA'

- 1) Riunire a sè tutti i cittadini che hanno interessi
allo sviluppo ed alla valorizzazione del paese.
 - 2) Favorire ed incrementare le attività culturali,
sportive e ricreative.
 - 3) Promuovere iniziative umanitarie, prestando opera
di volontariato spontaneo e gratuito.
 - 4) Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
- Con unanimità elegge pro tempore i Signori

MILANI GIORGIO Presidente, ZILLI MARIANGALA V. Pres.
COLUSSI NADIA Segretario, garanti di detta organiz-
zazione.



Colussi Nadia
Zilli Mariangela



"IL TIGLIO"

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Piazza Cavour, 15 - Tel. 0434 978816
33080 Zoppola (Pn) - Orcenico Sup.
C.F. 91018250935 - P. IVA 01262230939
E-mail: ass.iltiglio@gmail.com